

SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

Nn. 33-624-691-849-A

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA, BENI CULTURALI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE BISCARDI)

Comunicata alla Presidenza il 18 ottobre 1994

SUI

DISEGNI DI LEGGE

Nuove disposizioni per l'istituzione di scuole e istituti e per
la razionalizzazione della rete scolastica (n. 33)

d'iniziativa dei senatori BISCARDI, VALLETTA e LONDEI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 1994

Nuove norme per l'avvio dell'anno scolastico ed abolizione
degli esami di seconda sessione (n. 624)

presentato dal Ministro della pubblica istruzione
di concerto col Ministro del tesoro
e col Ministro del bilancio e della programmazione economica

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 LUGLIO 1994

Abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione;
attività didattiche integrative; decentramento e nuove
norme per l'avvio dell'anno scolastico (n. 691)

d'iniziativa delle senatrici **ALBERICI, PAGANO, BUCCIARELLI**
e **BRUNO GANERI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 LUGLIO 1994

Abolizione degli esami di riparazione, razionalizzazione
della rete scolastica e autonomia federale; nuove norme per
l'inizio dell'anno scolastico (n. 849)

d'iniziativa dei senatori **MAFFINI, FRIGERIO, ROSSO e SERRA**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 SETTEMBRE 1994

INDICE

Relazione	Pag.	4
Pareri:		
- della 1 ^a Commissione permanente	»	8
- della 5 ^a Commissione permanente	»	9
Testo unificato proposto dalla Commissione	»	10
Disegno di legge n. 33, d'iniziativa dei senatori Biscardi ed altri	»	18
Disegno di legge n. 624, d'iniziativa del Governo	»	20
Disegno di legge n. 691, d'iniziativa delle senatrici Alberici ed altre	»	23
Disegno di legge n. 849; d'iniziativa dei senatori Maffini ed altri	»	26

ONOREVOLI SENATORI. - L'esplicito intento del testo unificato che, sulla base delle proposte contenute nei disegni di legge nn. 33, 624, 691 e 849, si propone alla discussione e all'approvazione dell'Assemblea, è quello di definire soluzioni didattiche sostitutive e alternative agli esami di riparazione e di seconda sessione, la cui abolizione è sancita dal decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523, del quale la Commissione istruzione pubblica propone la conversione con modificazioni mediante altro, distinto provvedimento (atto Senato n. 797), anch'esso sottoposto all'esame dell'Assemblea.

È stato giustamente osservato che «non si può toccare un sistema complesso in equilibrio come la scuola in un punto centrale senza discutere e predisporre gli strumenti alternativi»: di qui la decisione della Commissione istruzione pubblica, sofferta e non priva di contrasti, ma infine pressochè univoca, di affiancare al disegno di legge di conversione del ricordato decreto-legge n. 523 una proposta legislativa intesa ad un riassetto organizzativo dell'attività scolastica conseguente all'abolizione degli esami di riparazione, ma comprensiva altresì di esigenze, modifiche e integrazioni che il dibattito pedagogico-didattico e soprattutto l'esperienza di vita scolastica da non pochi anni indicano e sollecitano.

I momenti fondamentali di un efficace ed efficiente riordino riguardano:

a) l'urgenza di definire finalità, modalità, procedure e tempi delle attività didattiche integrative;

b) una scansione diversa e più adeguata dei tempi organizzativi (in particolare la certezza cronologica della composizione degli organici scolastici, della mobilità dei docenti, dei termini del *turn over*) per

rendere agevole e spedito l'avvio dell'anno scolastico;

c) disposizioni ordinatrici degli effetti della razionalizzazione scolastica (aggregazione di istituti), anche al fine di evitare incomprensioni e lagnanze non immotivate;

d) infine, *last but not least*, il problema di un effettivo decentramento per quanto concerne la distribuzione territoriale degli istituti scolastici e connesse tipologie, premessa di possibili rivisitazioni delle mappe scolastiche territoriali, anche in relazione all'auspicata riforma delle scuole secondarie superiori.

La Commissione iniziò con tempestività, il 2 agosto 1994, l'esame del disegno di legge del Governo recante «Nuove norme per l'avvio dell'anno scolastico e abolizione degli esami di seconda sessione», che le era stato assegnato pochi giorni prima (21 luglio) in sede referente. Il testo governativo fu abbinato al disegno di legge di iniziativa parlamentare n. 33 (assegnato, questo, fin dal 28 aprile precedente), stante la connessione derivante dalla parziale coincidenza della materia trattata nei due testi, e cioè la razionalizzazione della rete scolastica. Il disegno di legge governativo affrontava anche altri temi: il calendario per le operazioni relative alle istituzioni, fusioni e soppressioni di scuole, alla determinazione degli organici e alla mobilità del personale; la verifica della congruità dell'organico; taluni interventi per i conservatori e le accademie; norme sulla mobilità annuale e gli atti sopravvenuti in materia di personale; l'abolizione degli esami di seconda sessione (che si doveva intendere, in realtà, estesa anche agli esami di riparazione) e l'attivazione di particolari interventi educativi e didattici; una modifica al calendario scolastico e, infine, la partecipazione

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

ai consigli di classe degli insegnanti tecnico-pratici.

Nell'avvio del dibattito svoltosi nella menzionata prima seduta, mentre veniva posta in rilievo la connessione logica che univa alcuni dei temi menzionati alla soppressione degli esami di riparazione, venne annunciata la presentazione di un disegno di legge sulla stessa materia da parte di un Gruppo parlamentare, mentre il Ministro della pubblica istruzione espresse l'intenzione di emanare un decreto-legge, al fine di dar corso alla soppressione degli esami di riparazione fin dall'anno scolastico 1994-1995, di imminente inizio.

Alla ripresa dei lavori parlamentari, dopo la pausa estiva, la Commissione nella prima seduta dedicata all'attività legislativa prese subito in esame i due nuovi testi sopraggiunti nel frattempo: il disegno di legge n. 797, recante la conversione del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523, emanato dal Governo pochi giorni prima e il disegno di legge n. 691, delle senatrici Alberici ed altre.

Con il primo il Governo aveva disposto la soppressione degli esami di seconda sessione fin dall'anno scolastico 1994-1995 (anche qui doveva correttamente intendersi la volontà di sopprimere anche e soprattutto gli esami di riparazione), cui seguivano solo le norme strettamente necessarie all'attivazione nelle scuole secondarie superiori di interventi didattici ed educativi destinati agli alunni insufficienti in una o più materie. Il secondo, invece, nel presupposto che l'abolizione degli esami di riparazione «può essere una riforma utile ed efficace a condizione che rapidamente si modifichi, con un apposito provvedimento, l'assetto attuale della scuola secondaria superiore» (così la relazione illustrativa), si articolava in quattro capi, dei quali il primo era dedicato all'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione, il secondo alle attività didattiche integrative, il terzo ai meccanismi di avvio dell'anno scolastico e il quarto al decentramento, delegando - fra l'altro - alle regioni le funzioni amministrative statali in materia di istituzione delle scuole statali di ogni ordine e grado.

Sui due nuovi disegni di legge si svolse un ampio dibattito in ordine alla procedura da seguire, al termine del quale si delinearono diverse proposte: quella di procedere all'esame congiunto dei quattro testi, rinviando ad un momento successivo la decisione se approvare un testo unificato ovvero convertire il decreto-legge separatamente dagli altri disegni di legge; quella di dare precedenza al decreto-legge, ovvero, all'opposto, ai disegni di legge ordinari; quella infine di esaminare contestualmente i provvedimenti, mantenendo separato l'esame dello strumento di urgenza da una parte e quello dei restanti testi dall'altra. Si convenne infine di procedere ad una discussione generale congiunta, affidando poi l'esame di tutti i testi ad un Comitato ristretto. Pertanto, il giorno successivo il relatore riferì alla Commissione sui disegni di legge nn. 691 e 797 e il 21 settembre si aprì la discussione generale congiunta, che proseguì il 22. Nella seduta del 27 settembre, poi, il relatore illustrò alla Commissione il contenuto di un nuovo disegno di legge assegnato alla Commissione quattro giorni prima: l'atto Senato n. 849, dei senatori Maffini ed altri, articolato in tre titoli: il primo concernente l'abolizione degli esami di riparazione e di seconda sessione, il secondo dedicato alla razionalizzazione della rete scolastica e all'autonomia federale e il terzo recante nuove norme per l'avvio dell'anno scolastico. Stante l'identità della materia trattata, anch'esso fu senz'altro abbinato ai quattro testi già all'esame della Commissione. Nella medesima seduta si concluse la discussione generale e fu formalmente costituito il Comitato ristretto, che fra il 29 settembre e il 5 ottobre tenne 3 riunioni.

Fu in tale sede che emerse l'orientamento ad elaborare 2 testi separati: uno di conversione del decreto-legge n. 523, ridotto al suo nucleo essenziale consistente nella soppressione degli esami e nell'avvio delle attività didattiche integrative, per la cui organizzazione si faceva rinvio ad una ordinanza ministeriale, limitatamente però all'anno scolastico già iniziato; ed un altro testo, nel quale venivano unificate gli altri

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disegni di legge esaminati dalla Commissione, recante quindi non solo l'organica disciplina delle attività didattiche integrative (a valere a partire dall'anno scolastico 1995-96), ma anche le norme sulla razionalizzazione della rete scolastica e sull'avvio dell'anno scolastico. I due testi avrebbero dovuto comunque seguire un *iter* parallelo, il più rapido possibile. A tal fine il 6 ottobre l'Ufficio di Presidenza della Commissione fissò al successivo 11 ottobre il termine per la presentazione degli emendamenti ai testi del Comitato ristretto, ai fini dell'esame in Commissione plenaria. Questo ha avuto inizio nella seduta antimeridiana del 12 ottobre e si è concluso il 18 ottobre dopo quattro sedute. In particolare, se l'esame del disegno di legge di conversione ha potuto concludersi rapidamente con l'approvazione - pressochè senza discussione - di tutte le proposte di modifica elaborate dal Comitato ristretto, al contrario la Commissione è stata intensamente impegnata dall'esame dei numerosi emendamenti presentati al secondo testo. I problemi più controversi riguardavano l'obbligatorietà o meno delle attività didattiche integrative e la connessa sfera di discrezionalità da riconoscere alle famiglie, l'opportunità di predeterminare legislativamente spazi temporali, nel quadro del calendario scolastico, da riservare alle suddette attività (e il correlativo ambito di autonomia da riconoscere ai singoli istituti) e, in particolar modo, le modalità di riforma del procedimento di approvazione dei piani di razionalizzazione della rete scolastica. Al riguardo sono emersi orientamenti diversi contrapponendosi, in particolare i fautori di un mero decentramento amministrativo a quanti sostenevano la necessità di delegare alle regioni le funzioni statali in materia, ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione.

Passando ad illustrare nel dettaglio le singole disposizioni del testo unificato, si fa presente innanzitutto che esso si articola in quattro capi: il primo reca la disciplina degli interventi didattici ed educativi; il secondo riguarda il decentramento delle competenze in materia di redazione e

approvazione del piano di razionalizzazione della rete scolastica; il terzo detta norme finalizzate a garantire un corretto svolgimento dell'anno scolastico; il quarto, infine, colma una lacuna dell'attuale assetto normativo in materia di aggregazione di istituzioni scolastiche.

Quanto al Capo I, esso si pone - come si è detto - come indispensabile integrazione della abolizione degli esami di riparazione, effettuata con il decreto-legge n. 523, ed è volto a disciplinare organicamente la complessa materia degli interventi che gli istituti secondari superiori sono tenuti ad attivare per quegli alunni il cui profitto, durante il corso dell'anno scolastico, sia risultato insufficiente.

Tali interventi consistono nell'inserimento, nella programmazione di classe, di corsi integrativi, i cui criteri di svolgimento sono stabiliti, su proposta del capo d'istituto, dal collegio dei docenti e dal consiglio di istituto, secondo le rispettive competenze.

La Commissione ha posto infatti particolare attenzione nel rispettare i diversi ambiti di competenza dei vari organi collegiali: consigli di classe, collegio dei docenti, consiglio di istituto. Essa ha ad esempio attribuito al collegio dei docenti il compito di effettuare verifiche programmate sulla efficacia dei corsi integrativi, avvalendosi in ciò degli elementi forniti dai consigli di classe e dai docenti dei corsi stessi.

Ai consigli di classe è stato invece attribuito il compito, oltre che di formulare proposte al collegio dei docenti, di individuare gli alunni che abbiano necessità di frequentare i corsi e di verificare periodicamente i risultati conseguiti nell'apprendimento. Ai consigli di classe è demandato altresì di formulare un giudizio conclusivo di verifica e valutazione dei corsi integrativi, da trasmettere al collegio dei docenti.

Al consiglio di istituto, infine, è stata riservata la competenza di elaborare annualmente un piano di fattibilità dei corsi integrativi, accertando le risorse a ciò disponibili.

La Commissione ha poi lungamente discusso, sia in sede di Comitato ristretto che in sede plenaria, se conferire o meno

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

carattere di obbligatorietà alla frequenza dei corsi.

Rispetto alla soluzione concordata in sede ristretta, secondo la quale era obbligatoria la frequenza a tutti i corsi - salva la possibilità per le famiglie di decidere di gestire in proprio le attività didattiche integrative dei propri figli, dandone comunicazione scritta al capo d'istituto - in sede plenaria la Commissione ha operato una scelta diversa: la obbligatorietà della frequenza è stata limitata ai soli corsi di recupero, vale a dire a quelli attivati per sopperire ad insufficienze particolarmente rilevanti, mentre la frequenza dei corsi di sostegno, che sono volti a sopperire ad insufficienze meno gravi, è stata resa facoltativa. In sede di coordinamento, la Commissione ha pertanto chiarito che la facoltà, concessa alle famiglie, di curare in proprio le attività integrative riguarda solo quelle di sostegno.

La Commissione ha comunque stabilito che i corsi non possono cominciare prima che sia decorso un mese dall'inizio effettivo delle attività didattiche e devono essere conclusi almeno un mese prima dello scrutinio finale. È stato lungamente dibattuto se il legislatore dovesse intervenire nella individuazione degli spazi orari in cui collocare tali corsi. Al termine di un'approfondita discussione, si è deciso di chiarire che essi possono svolgersi tanto nelle ore antimeridiane quanto in quelle pomeridiane, ma che il calendario scolastico deve riservare periodi settimanali nel corso dell'anno da destinare esclusivamente allo svolgimento dei corsi integrativi. Da parte di alcuni Gruppi politici, su questo punto ci si è peraltro riservati di presentare nel corso dell'esame in Assemblea soluzioni diverse.

Quanto infine ai docenti cui affidare lo svolgimento dei corsi, la Commissione ha

operato una scelta molto netta a favore di quelli interni agli istituti che si siano dichiarati disponibili, secondo un preciso ordine di priorità (docenti di classe, di sezione, di istituto), essendo stata preclusa dalla Commissione bilancio la possibilità di far ricorso, in caso di mancanza dei docenti interni, a docenti esterni assunti con contratti di diritto privato.

Il Capo II del testo riguarda invece, come si è detto, il decentramento delle funzioni in materia di redazione e approvazione del piano di razionalizzazione della rete scolastica. A fronte di un'ipotesi centralistica (che manteneva in capo al Ministro la competenza ad approvare il piano) e di un'ipotesi opposta (che delegava tale competenza alle regioni, ai sensi dell'articolo 118, comma secondo, della Costituzione), il relatore, in sede di Comitato ristretto, aveva suggerito una mediazione che demandava l'approvazione del piano alle regioni, previa intesa con gli uffici scolastici regionali. Tale soluzione è stata accolta anche dalla Commissione, con una unica integrazione dettata dalla Commissione bilancio.

Il Capo III detta poi norme relativamente all'avvio dell'anno scolastico. Esso è volto ad eliminare definitivamente la nefasta differenziazione tra organici di diritto ed organici di fatto, che - a giudizio unanime - rappresenta uno dei principali motivi di ritardo nell'avvio ordinato delle attività didattiche.

Il Capo IV regola infine l'aggregazione di scuole di diverso ordine e tipo, stabilendo che gli istituti derivati conservano comunque le denominazioni delle scuole aggregate.

Esso detta altresì norme relativamente al rinnovo del consiglio d'istituto, alla nomina dei presidi e alla ripartizione degli oneri per gli istituti derivanti da aggregazioni.

BISCARDI, relatore

PARERI DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

sul disegno di legge n. 691

(Estensore: BRICCARELLO)

13 settembre 1994

La Commissione, esaminato il disegno di legge, esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

**sul testo unificato predisposto dalla Commissione di merito
per i disegni di legge nn. 33, 624, 691 e 849 e su emendamenti**

(Estensore: ELLERO)

13 ottobre 1994

La Commissione, esaminato il testo unificato dei disegni di legge, trasmesso dalla 7ª Commissione, formula, per quanto di competenza, parere favorevole.

Esprime, tuttavia, perplessità sulla correttezza costituzionale delle disposizioni contenute all'articolo 5, nella parte in cui viene deferita alle regioni l'approvazione dei piani triennali di razionalizzazione della rete scolastica. Tale competenza non rientra, infatti, tra le materie per le quali possono esercitarsi le funzioni amministrative delle regioni di cui all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Appare, quindi, preferibile la soluzione prevista anche nell'emendamento 5.1, di delegare le funzioni statali ivi contemplate alle regioni, secondo quanto stabilito dall'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. Conseguentemente, non è condivisibile il subemendamento 5.1/1.

Con riferimento all'emendamento 5.2, si osserva che la soluzione indicata non appare in contrasto con i principi costituzionali, prevedendosi che l'approvazione dei piani resti competenza dello Stato. Non sembra, però, coerente con tale impostazione l'ultimo periodo dell'emendamento.

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO)

**sul testo unificato predisposto dalla Commissione di merito
per i disegni di legge nn. 33, 624, 691 e 849**

(Estensore: COPERCINI)

12 ottobre 1994

La Commissione, esaminato il testo unificato trasmesso dalla Commissione di merito, esprime parere favorevole a condizione, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, che all'articolo 4 sia esclusa la possibilità di utilizzare docenti a contratto e che all'articolo 5 sia precisato che le eventuali istituzioni di unità scolastiche possono derivare solo da preventive soppressioni e che comunque non può essere incrementata la spesa rispetto a quella attuale.

DISEGNO DI LEGGE

TESTO UNIFICATO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disciplina degli interventi didattici ed educativi. Razionalizzazione della rete scolastica. Avvio dell'anno scolastico

CAPO I.

INTERVENTI DIDATTICI ED EDUCATIVI

Art. 1.

1. Il presente capo disciplina l'organizzazione degli interventi didattici ed educativi che, in attuazione del decreto-legge 29 agosto 1994, n. 523, e nei limiti di spesa previsti dall'articolo 5 dello stesso decreto, gli istituti secondari superiori sono tenuti ad attivare per gli alunni il cui profitto, durante il corso dell'anno scolastico, sia risultato insufficiente in una o più materie.

Art. 2.

1. Anche al fine di assicurare il diritto allo studio, il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, adottano le deliberazioni necessarie allo svolgimento di interventi didattici ed educativi coerenti con l'autonoma programmazione d'istituto progettata ad inizio d'anno e con i piani di studio disciplinari ed interdisciplinari, consistenti nell'inserimento nella programmazione di classe di corsi integrativi per alunni il cui livello di apprendimento sia giudicato non sufficiente in una o più materie.

2. I criteri di svolgimento dei corsi integrativi sono stabiliti, su proposta del capo d'istituto, dal collegio dei docenti e dal consiglio d'istituto secondo le rispettive

competenze. Il collegio dei docenti effettua verifiche programmate sulla efficacia dei corsi integrativi, avvalendosi degli elementi forniti dai consigli di classe e dai docenti dei corsi suddetti, anche al fine di apportare modifiche.

3. I corsi integrativi si articolano in:

a) corsi di recupero, la cui frequenza è obbligatoria, in caso di insufficienze rilevanti, con particolare riferimento alle discipline di indirizzo;

b) corsi di sostegno, la cui frequenza è facoltativa, in caso di insufficienze non gravi.

4. Ai fini di cui al presente articolo, i consigli di classe si riuniscono, con la sola presenza dei docenti:

a) all'inizio dell'anno scolastico, per formulare al collegio dei docenti proposte inerenti all'istituzione dei corsi integrativi e per l'eventuale individuazione di *test* di ingresso oggettivi, da tenersi nelle prime classi del biennio e del triennio;

b) a scadenze programmate, non necessariamente al termine del trimestre o del quadrimestre, per individuare gli alunni che abbiano necessità di frequentare i corsi integrativi, nonché per verificare i risultati conseguiti dai medesimi nell'apprendimento delle singole materie e confermare o non la necessità della loro frequenza ai corsi;

c) alla fine dell'anno scolastico, per formulare un giudizio conclusivo di verifica e valutazione dei corsi integrativi, da trasmettere al collegio dei docenti.

5. I consigli di classe, in sede di scrutinio finale ai sensi dell'articolo 193, comma 1, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, da tenersi inderogabilmente entro il 30 giugno, deliberano la promozione o la non promozione alla classe successiva di tutti gli alunni, sulla base dei risultati conseguiti.

6. Il consiglio d'istituto, con propria delibera, approva annualmente un piano di fattibilità dei corsi integrativi, accertando le risorse a ciò disponibili sulla base dei finanziamenti di cui al comma 8.

7. Il consiglio d'istituto, ove necessario, stipula convenzioni con gli enti locali, anche in forme consortili con altre istituzioni scolastiche, per il funzionamento e per la gestione di servizi di mensa e di trasporto.

8. Al finanziamento dei corsi integrativi, i cui oneri sono posti a carico dei bilanci di istituto, concorrono i fondi a carico di un apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

9. La ripartizione dei finanziamenti si effettua annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione per l'assegnazione su base provinciale; la ripartizione fra le unità scolastiche si effettua con decreti dei provveditori agli studi.

Art. 3.

1. I corsi integrativi non possono cominciare prima che sia decorso un mese dall'inizio effettivo dell'attività didattica e devono comunque essere conclusi almeno un mese prima dello scrutinio finale. Essi possono svolgersi nelle ore antimeridiane, avvalendosi in particolare dei periodi settimanali di cui al comma 2, e in quelle pomeridiane.

2. Ogni istituto individua due periodi settimanali da destinare esclusivamente allo svolgimento dei corsi integrativi. Gli istituti in cui i corsi integrativi non possono avere luogo nelle ore pomeridiane, per ragioni connesse al numero degli alunni pendolari, a doppi turni, nonché a carenze di trasporti e di mense scolastiche, individuano tre periodi settimanali. Fermi restando l'assegnazione di almeno 200 giorni per lo svolgimento delle lezioni, di cui all'articolo 74, comma 3, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e il termine del 30 giugno per la conclusione delle stesse, il Ministro della pubblica istruzione e i sovrintendenti scolastici regionali determinano il calendario scolastico, ai sensi dell'articolo 74 del citato testo unico, tenendo conto della necessità di assicurare agli istituti i predetti periodi.

3. Salvo quanto disposto dal comma 4, sono tenuti a frequentare i corsi integrativi, su proposta dei consigli di classe, gli studenti il cui livello di apprendimento, anche sulla base degli accertamenti effettuati con i *test* di ingresso e delle rilevazioni periodiche di cui all'articolo 2, comma 4, lettera *b*), sia giudicato insufficiente in una o più materie.

4. Le famiglie che intendano riservare alla loro cura le attività integrative di sostegno per una o più materie, dopo aver preso visione delle proposte dei consigli di classe, ne danno comunicazione scritta al capo d'istituto.

Art. 4.

1. I corsi integrativi sono assegnati ai docenti interni degli istituti che si siano dichiarati disponibili secondo il seguente ordine di priorità: docenti di classe, di sezione e d'istituto.

2. Le nomine dei docenti dei corsi integrativi sono effettuate dal capo di istituto, sentito il collegio dei docenti.

3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su piano nazionale, determina la misura dei compensi per i docenti dei corsi integrativi.

CAPO II.

DECENTRAMENTO

Art. 5.

1. Le regioni, sentiti gli enti locali, previa intesa con gli uffici scolastici regionali, approvano piani triennali di razionalizzazione della rete scolastica al fine di assicurare una efficace distribuzione delle istituzioni scolastiche, in relazione ai bisogni formativi accertati sul territorio regionale e nel rispetto degli obiettivi generali di programmazione scolastica definiti dalle leggi dello

Stato, nei limiti delle risorse finanziarie e di personale di cui sia stata accertata la disponibilità.

2. I piani regionali di cui al comma 1 riguardano l'istituzione, la fusione e la soppressione di unità scolastiche e di sezioni staccate, la formazione di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media di primo grado, l'aggregazione di scuole secondarie di diverso ordine e tipo. L'istituzione di unità scolastiche può derivare esclusivamente da preventive soppressioni e comunque non può comportare oneri a carico dello Stato.

3. Sono abrogati i commi 1 e 2 dell'articolo 51 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

CAPO III.

AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO

Art. 6.

1. I provvedimenti di nuove istituzioni, soppressioni, fusioni ed aggregazioni di scuole ed istituti di ogni ordine e grado, di sezioni staccate e scuole coordinate, di istituzioni educative, di corsi, indirizzi, sezioni e specializzazioni nell'ambito delle scuole e degli istituti stessi, nonché quelli relativi all'autorizzazione di sperimentazioni devono essere inderogabilmente adottati entro il 15 dicembre precedente l'inizio dell'anno scolastico cui si riferiscono.

2. Le iscrizioni degli alunni delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado debbono essere effettuate inderogabilmente entro il 31 gennaio.

3. Entro il termine inderogabile del 31 marzo sono determinate le dotazioni organiche del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole e degli istituti di ogni ordine e grado.

4. Le operazioni relative alla mobilità territoriale e professionale del personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario debbono essere

concluse entro il termine inderogabile del 30 giugno.

5. I provvedimenti di stato giuridico che, a qualsiasi titolo, comportino vacanze o disponibilità di cattedre o posti, con esclusione di quelli cui l'Amministrazione sia tenuta per obbligo di legge, debbono essere adottati in tempo utile al fine di consentire l'utilizzazione delle cattedre o dei posti resisi vacanti o disponibili nelle procedure di mobilità del personale interessato, da concludere nel termine di cui al comma 4. Quando l'emanazione dei provvedimenti attinenti allo stato giuridico del personale della scuola debba aver luogo previo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione o del consiglio scolastico provinciale, l'Amministrazione può procedere ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel caso in cui il parere stesso non sia reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.

6. Il termine del 31 marzo di cui agli articoli 510, comma 2, e 580, comma 2, del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è anticipato al 31 gennaio. I provvedimenti di accoglimento delle dimissioni e quelli di permanenza in servizio oltre il limite di età, adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono irrevocabili. Ai fini dell'accelerazione dei procedimenti relativi alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza ed ai provvedimenti di cessazione dal servizio e di valutazione dei servizi resi, con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinate le forme di certificazione dei servizi prestati, sulla base di principi recati dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché le modalità di svolgimento della fase istruttoria dei procedimenti stessi.

7. Qualora dopo l'effettuazione delle operazioni di mobilità del personale si determini l'esigenza di coprire una cattedra o un posto resosi comunque disponibile, alla sua copertura si provvede con il

personale titolare della dotazione organica provinciale e con quello in situazione di eccedenza rispetto all'organico dell'istituzione di titolarità o, in mancanza, con il personale supplente.

CAPO IV.

ISTITUTI AGGREGATI

Art. 7.

1. Gli istituti secondari risultanti dall'aggregazione di scuole di diverso ordine e tipo conservano le denominazioni delle scuole aggregate.

2. Negli istituti di cui al comma 1 si procede al rinnovo del consiglio di istituto entro tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello di adozione dei provvedimenti di aggregazione. Il collegio dei docenti si articola in sezioni per ciascuna delle scuole aggregate.

3. Fino alla revisione legislativa del sistema di formazione, reclutamento e utilizzazione del personale direttivo della scuola, agli istituti di cui al comma 1 possono essere destinati i presidi di istituti e di scuole di istruzione secondaria superiore di ogni ordine e tipo.

4. Per gli istituti secondari superiori derivanti da aggregazione gli oneri sono così ripartiti:

a) sono a carico delle province gli oneri relativi alla acquisizione, manutenzione e arredamento dei locali necessari al funzionamento delle scuole, alla somministrazione di acqua, energia elettrica e riscaldamento nonché alla raccolta dei rifiuti solidi urbani;

b) sono a carico dell'istituzione scolastica le spese per il funzionamento amministrativo e didattico, nonché l'acquisto e la manutenzione di sussidi didattici, macchine e strumenti tecnici e scientifici, libri, pubblicazioni e documentazione di ogni genere, materiale di consumo per l'attività amministrativa e le esercitazioni didattiche;

c) per quanto concerne gli oneri relativi al personale tecnico e ausiliario che, ai sensi delle vigenti disposizioni risultino a carico di più enti, essi sono ripartiti sulla base di una apposita convenzione da stipularsi tra il Provveditore agli Studi e gli enti interessati.

DISEGNO DI LEGGE N. 33

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BISCARDI ED ALTRI

Art. 1.

1. Lo Stato e le Regioni, sentiti gli enti locali interessati, stipulano accordi di programma quinquennali ai fini dell'istituzione di scuole e istituti di ogni ordine e grado e della razionalizzazione della rete scolastica.

2. Gli accordi di cui al comma 1 assicurano una efficace distribuzione delle istituzioni scolastiche, in base ai bisogni formativi accertati nel territorio regionale, nel rispetto degli obiettivi generali di programmazione finanziaria e di politica scolastica definiti dalle leggi dello Stato, secondo i seguenti criteri:

a) determinazione delle dimensioni medie provinciali degli istituti di istruzione e dei relativi plessi distaccati, distintamente per grado di scuola e, limitatamente all'istruzione secondaria superiore, per le diverse tipologie e finalità formative;

b) indicazione per ogni provincia, tenuto conto delle condizioni demografiche, orografiche e socio-economiche del territorio, delle dimensioni minime e massime delle istituzioni e dei singoli plessi, separatamente considerati come stabilito alla lettera a);

c) predeterminazione di parametri minimi differenziati per le scuole funzionanti nelle piccole isole, in località di montagna e nei comuni o frazioni con popolazione inferiore a 1000 abitanti nei quali sussistono difficoltà di collegamento tali da pregiudicare la fruizione del servizio scolastico.

3. Sulla base degli accordi di programma quinquennali di cui al comma 1, è definito il piano annuale provinciale di razionalizzazione e sviluppo della rete scolastica, su proposta del provveditore agli studi, d'intesa con gli enti locali competenti, sentiti i consigli scolastici provinciali e distrettuali.

4. I provvedimenti definiti nei piani annuali di cui al comma 3 sono adottati dagli uffici scolastici regionali, d'intesa con le Regioni.

Art. 2.

1. Negli ambiti territoriali ove esistano scuole secondarie superiori di piccole dimensioni e di diverso ordine o tipo, è data facoltà alle stesse di consorzarsi per il coordinamento delle rispettive attività didattiche e per la gestione delle risorse; tali scuole hanno un unico ufficio di presidenza e di segreteria.

2. Al fine di assicurare il rispetto della specificità socio-culturale di ristrette aree geografiche con peculiari caratteristiche etniche, linguistiche, economiche e sociali, possono essere costituiti istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media di primo grado.

3. Agli istituti di cui al comma 1 è assegnato personale direttivo della scuola elementare o della scuola media secondo criteri e modalità stabilite con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, previa intesa con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 3.

1. Gli istituti secondari derivanti, ai sensi della presente legge, dall'aggregazione o consorzi di scuole di diverso ordine o tipo assumono la denominazione del tipo di scuola di più antica istituzione, con l'indicazione delle sezioni aggregate, e sono dotati di personalità giuridica e autonoma amministrativa e patrimoniale.

2. Negli istituti di cui al comma 1 si procede al rinnovo del consiglio di istituto entro tre mesi dall'inizio dell'anno scolastico successivo a quello di adozione dei provvedimenti di aggregazione. Il collegio dei docenti si articola in sezioni per ciascuna delle scuole aggregate.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3. Fino alla revisione legislativa del sistema di formazione, reclutamento e utilizzazione del personale direttivo della scuola, agli istituti di cui al comma 1 possono essere destinati i presidi di istituti e di scuole di istruzione secondaria superiore di ogni ordine e tipo.

4. Per gli istituti secondari superiori derivanti da aggregazione gli oneri sono così ripartiti:

a) sono a carico delle province gli oneri relativi alla acquisizione, manutenzione e arredamento dei locali necessari al funzionamento delle scuole, nonché alla somministrazione di acqua, energia elettrica, riscaldamento e raccolta dei rifiuti solidi urbani;

b) sono a carico dell'istituzione scolastica le spese per il funzionamento amministrativo e didattico, nonché l'acquisto e manutenzione di sussidi didattici, macchine e strumenti tecnici e scientifici, libri, pubblicazioni e documentazione di ogni gene-

re, materiale di consumo per l'attività amministrativa e le esercitazioni didattiche;

c) per quanto concerne gli oneri relativi al personale tecnico e ausiliario si applica l'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 1989, n. 417.

Art. 4.

1. Fino a quando non saranno realizzati gli accordi di programma di cui all'articolo 1, conserveranno l'autonomia - anche se con ufficio di presidenza e di segreteria in comune con altro istituto - gli istituti secondari localizzati nelle isole minori, in località di montagna, in comuni di aree interne distanti oltre 30 chilometri da altri centri e con riconosciute difficoltà di comunicazioni.

DISEGNO DI LEGGE N. 624

D'INIZIATIVA DEL GOVERNO

Art. 1.

(Istituzioni, dotazioni organiche e mobilità)

1. I provvedimenti relativi a nuove istituzioni, soppressioni, fusioni ed aggregazioni di scuole ed istituti di ogni ordine e grado, di sezioni staccate e scuole coordinate, di istituzioni educative, di corsi, indirizzi, sezioni e specializzazioni nell'ambito delle scuole ed istituti stessi, nonché quelli relativi all'autorizzazione di sperimentazioni sono disposti inderogabilmente entro il 15 dicembre, sulla base delle determinazioni anche temporali previste dal piano pluriennale di cui all'articolo 2.

2. Entro il termine inderogabile del 28 febbraio sono determinate le dotazioni organiche del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario delle scuole ed istituti di ogni ordine e grado.

3. Le operazioni relative alla mobilità territoriale e professionale del personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario debbono essere concluse entro il termine inderogabile del 30 giugno.

4. I provvedimenti di stato giuridico che, a qualsiasi titolo, comportino vacanze o disponibilità di cattedre o posti, con esclusione di quelli cui l'Amministrazione sia tenuta per obbligo di legge, debbono essere adottati in tempo utile al fine di consentire l'utilizzazione delle cattedre o posti resisi vacanti o disponibili nelle procedure di mobilità del personale interessato da concludere nel termine di cui al comma 3. Quando l'emanazione dei provvedimenti attinenti allo stato giuridico del personale della scuola debba aver luogo previo parere del Consiglio nazionale della pubblica istruzione o del Consiglio scolastico provinciale,

l'Amministrazione può procedere ai sensi dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n. 241, nel caso in cui il parere stesso non sia reso entro il termine di quarantacinque giorni dalla richiesta.

5. Il termine del 31 marzo di cui agli articoli 510, comma 2, e 580, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, è anticipato al 31 gennaio. I provvedimenti di accoglimento delle dimissioni e quelli di permanenza in servizio oltre il limite di età, adottati dopo l'entrata in vigore della presente legge, sono irrevocabili. Ai fini dell'accelerazione dei procedimenti relativi alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza ed ai provvedimenti di cessazione dal servizio e di valutazione dei servizi resi, con regolamento da emanarsi, ai sensi dell'articolo 17, comma 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, sono determinate le forme di certificazione dei servizi prestati, sulla base dei principi recati dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15, nonché le modalità di svolgimento della fase istruttoria dei procedimenti stessi.

Art. 2.

(Ripartizione territoriale delle istituzioni scolastiche)

1. Il piano pluriennale, da emanare con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro, stabilisce il numero dei circoli didattici e quello degli istituti e scuole di istruzione secondaria, distinto, quest'ultimo, per ciascun grado e ordine, da assegnare a ciascuna provincia. L'assegnazione tiene conto anche delle caratteristiche orografiche e socio-economiche del territorio, del numero degli alunni e della loro età, del numero degli alunni portatori di *handicap*, delle zone a rischio per problemi di devianza giovanile e minorile, delle necessità e dei

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

disagi che possono determinarsi in relazione ad esigenze locali, particolarmente nelle comunità e zone montane e nelle piccole isole.

2. La ripartizione territoriale delle istituzioni scolastiche all'interno della provincia è determinata, previa intesa con gli enti locali, dal Provveditore agli studi, sentito il Consiglio scolastico provinciale, secondo i criteri e i parametri determinati con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

Art. 3.

(Verifica della congruità dell'organico)

1. Qualora dopo l'effettuazione delle operazioni previste dall'articolo 1 si determini l'esigenza di coprire una cattedra o posto resosi comunque disponibile, alla sua copertura si provvede con il personale titolare della dotazione organica provinciale e con quello in situazione di eccedenza rispetto all'organico dell'istituzione di titolarità, da utilizzare secondo i criteri di cui al comma 2, o, in mancanza, con personale supplente.

2. Il personale docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario, che si trovi in situazione di eccedenza rispetto all'organico dell'istituzione di titolarità, è utilizzato, sulla base delle vigenti disposizioni, dal Provveditore agli studi in un ambito-territoriale, non inferiore a quello del distretto scolastico, dal medesimo predeterminato, nel quale sia incluso anche l'istituto di titolarità, sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 4.

(Interventi per i Conservatori di musica e le Accademie)

1. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi sentito il Consiglio nazionale della pubblica istruzione, sono disciplinati i passaggi di cattedra del personale docente dei conservatori di musica delle accademie.

2. Le supplenze annuali o temporanee sono conferite dai direttori dei conservatori di musica e delle accademie, sulla base di graduatorie di istituto, da compilare secondo i criteri e le modalità, nonché con la validità temporale, stabiliti con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, da emanarsi sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 5.

(Mobilità annuale)

1. In relazione a quanto previsto, sull'effettuazione delle operazioni di mobilità anche sui posti soltanto disponibili ma non vacanti, dall'articolo 1, comma 4, le esigenze riferite alle assegnazioni provvisorie ed alle utilizzazioni a domanda sono soddisfatte nell'ambito del movimento di durata annuale, da disciplinare previo accordo con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.

Art. 6.

(Decorrenza degli effetti di atti sopravvenuti)

1. Gli atti di cui all'articolo 1, emanati dopo i termini ivi previsti, esplicano i relativi effetti a decorrere dal secondo anno scolastico successivo rispetto a quello in corso alla data di emanazione degli atti stessi. Sono fatti salvi i provvedimenti emessi a seguito di decisione dei ricorsi gerarchici in materia di mobilità, fermo restando quanto disposto dall'articolo 461 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 7.

(Abolizione degli esami di seconda sessione)

1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore sono aboliti gli esami di seconda sessione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

2. Il collegio dei docenti e i consigli di classe, nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano lo svolgimento di interventi educativi e didattici, coerenti con i piani di studio, finalizzati all'utile inserimento nella programmazione didattica della propria classe di alunni il cui profitto, nello scrutinio relativo al primo trimestre o quadrimestre, sia risultato insufficiente in una o più materie, nonché l'attuazione di corsi di recupero per gli alunni che, promossi nello scrutinio finale, siano ritenuti dal competente consiglio di classe bisognosi di ulteriori interventi, da realizzare al termine delle lezioni o all'inizio dell'anno scolastico successivo. Il Ministro della pubblica istruzione determina con propria ordinanza i criteri generali di svolgimento degli interventi, nonché le modalità e gli effetti di verifica dei risultati.

3. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione, nell'ambito di specifica contrattazione con le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, sono stabilite le modalità di assegnazione alle attività previste dagli interventi dei docenti della scuola, anche appartenenti a classi di concorso diverse da quella di titolarità, purchè forniti di specifica abilitazione, nonché i criteri, le modalità e la misura del compenso da erogare ai docenti impegnati negli interventi di cui al presente articolo, nel limite della disponibilità finanziaria prevista dall'articolo 10.

Art. 8.

(Calendario scolastico)

1. In deroga a quanto disposto dall'articolo 74, comma 2, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto

legislativo 16 aprile 1994, n. 297, le attività didattiche del personale docente di ruolo e del personale docente con supplenza annuale, riguardanti gli interventi previsti dall'articolo 7, possono svolgersi anche dopo la data del 30 giugno e comunque non oltre quella del 15 luglio.

2. È abrogato l'articolo 74, comma 6, del citato testo unico approvato con decreto legislativo n. 297 del 1994, relativo allo svolgimento degli esami di seconda sessione.

Art. 9.

(Partecipazione ai consigli di classe degli insegnanti tecnico-pratici)

1. Gli insegnanti tecnico-pratici fanno parte, a pieno titolo, del consiglio di classe di cui all'articolo 5 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 10.

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 7, pari ad annue lire 205.580 milioni a decorrere dall'anno finanziario 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni 1995 e 1996, dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 691

D'INIZIATIVA DELLE SENATRICI ALBERICI ED ALTRE

CAPO I.**ABOLIZIONE DEGLI ESAMI
DI RIPARAZIONE
E DI SECONDA SESSIONE****Art. 1.***(Esami di riparazione)*

1. Gli esami di riparazione sono aboliti nelle classi della scuola secondaria superiore.

2. I consigli di classe interessati alle disposizioni di cui al presente articolo si riuniscono periodicamente:

a) per valutare gli studenti in ingresso e in occasione delle scadenze trimestrali o quadrimestrali o finali;

b) per programmare l'attività didattica e per valutarne l'andamento complessivo;

c) per formulare al collegio dei docenti proposte per l'istituzione dei corsi disciplinari integrativi.

3. I consigli di classe in sede di valutazione e per la predisposizione degli interventi di cui alla presente legge si riuniscono con la sola presenza dei docenti.

4. È abrogato il comma 4 dell'articolo 193 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 2.*(Esami di seconda sessione)*

1. Sono abrogati gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo di abilitazione dell'insegnamento nelle scuole materne e della licenza di maestro d'arte di cui rispettivamente all'articolo 194 e all'articolo 196 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

2. Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione estiva.

3. Nulla è innovato per quanto riguarda gli esami integrativi.

4. Gli studenti che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi motivi non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni su una o più discipline sono ammessi a sostenere prima dell'inizio delle lezioni dell'anno scolastico successivo prove suppletive che si concludono con un giudizio di ammissione o non ammissione alla classe successiva.

CAPO II.**ATTIVITÀ DIDATTICHE INTEGRATIVE****Art. 3.***(Corsi integrativi)*

1. Il consiglio di istituto delibera annualmente l'attivazione dei corsi didattici integrativi finalizzati al sostegno e al recupero, ne stabilisce le modalità di svolgimento nel quadro di un piano annuale di fattibilità che comprende le modalità di reclutamento e di retribuzione dei docenti a contratto o di retribuzione aggiuntiva dei docenti in servizio.

2. Il piano annuale di fattibilità accerta le risorse disponibili sulla base dei finanziamenti statali.

3. Il consiglio di istituto ove necessario stipula convenzioni con gli enti locali, anche in forme consortili con altre istituzioni scolastiche, per il funzionamento e per la gestione di servizi di mensa e di trasporto.

4. Al finanziamento dei corsi integrativi da inserire nei bilanci dei consigli di istituto concorrono i contributi a carico di un apposito capitolo del bilancio di previsione del Ministero della pubblica istruzione.

5. La ripartizione dei finanziamenti si effettua annualmente con decreto del Ministro della pubblica istruzione per l'assegnazione su base provinciale e con decreti dei

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

provveditori agli studi per la ripartizione dei fondi fra le unità scolastiche.

Art. 4.

(Organizzazione dei corsi integrativi)

1. I corsi integrativi didattici si svolgono durante l'intero anno scolastico.

2. Sono tenuti a partecipare ai corsi integrativi, su proposta dei consigli di classe, gli studenti che, anche partendo dagli accertamenti effettuati con i *test* d'ingresso e sulla base delle rilevazioni periodiche e finali di cui all'articolo 1, dimostrino marcate carenze disciplinari.

Art. 5.

(I docenti dei corsi)

1. A decorrere dall'anno scolastico 1994-95, sono chiamati a svolgere i corsi di cui all'articolo 3:

a) i docenti della classe, della sezione o dell'istituto che abbiano dichiarato la loro disponibilità nell'ambito del completamento orario o che utilizzino forme di orario potenziato contrattualmente definite;

b) docenti nominati a contratto dal consiglio di istituto.

2. Entro novanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, sentite le organizzazioni sindacali a carattere nazionale, emana un apposito disciplinare tipo che stabilisce le diverse misure dei compensi per i docenti di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1.

CAPO III.

AVVIO DELL'ANNO SCOLASTICO

Art. 6.

(Termini e procedure)

1. Il Ministro della pubblica istruzione stabilisce con proprio regolamento i termi-

ni per l'emanazione dei provvedimenti riguardanti:

a) le nuove istituzioni, le soppressioni, fusioni ed aggregazioni di scuole ed istituti di ogni ordine e grado, di sezioni staccate e scuole coordinate, di istituzioni educative, di corsi, indirizzi, sezioni e specializzazioni nell'ambito delle scuole e degli istituti stessi, nonché l'autorizzazione di sperimentazioni;

b) la determinazione delle dotazioni organiche del personale docente educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario di scuole e istituti di ogni ordine e grado;

c) l'accoglimento delle dimissioni o delle richieste di permanenza in servizio oltre il sessantacinquesimo anno di età di cui all'articolo 509 del testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297;

d) le operazioni relative alla mobilità territoriale e professionale del personale direttivo, docente, educativo, amministrativo, tecnico ed ausiliario di scuole e istituti di ogni ordine e grado.

2. Le operazioni relative ai provvedimenti di cui alla lettera *d)* del comma 1 devono essere comunque concluse inderogabilmente entro il 30 giugno.

3. Il regolamento di cui al comma 1, al fine di consentire l'utilizzazione di cattedre e posti entro il termine sopraindicato, stabilisce le modalità di adozione dei provvedimenti di stato giuridico che, a qualsiasi titolo, comportino vacanze o disponibilità di cattedre o posti, nonché dei provvedimenti cui l'Amministrazione sia tenuta per obbligo di legge.

4. Il medesimo regolamento prevede altresì disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti relativi alla liquidazione dei trattamenti di quiescenza.

CAPO IV.

DECENTRAMENTO

Art. 7.

(L'istituzione delle scuole statali)

1. Alle Regioni è attribuita a decorrere dall'anno scolastico 1995-96, ai sensi del-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l'articolo 118, comma secondo, della Costituzione, la facoltà già del Ministero della pubblica istruzione, di istituire e denominare le scuole statali di ogni ordine e grado.

2. A decorrere dall'anno scolastico 1995-96 il piano di razionalizzazione della rete scolastica, con riferimento al territorio regionale, è approvato con delibera della competente giunta regionale.

3. I provveditori agli studi inviano ai competenti assessorati regionali, entro i termini stabiliti in attuazione dell'articolo 1, le proposte riguardanti i piani provinciali di razionalizzazione, corredate dei previsti pareri degli organi collegiali della scuola.

4. I suddetti piani sono comprensivi delle proposte di istituzione, fusione e soppressione delle unità scolastiche, delle loro sezioni staccate o plessi e di quelle riguardanti l'aggregazione di diversi istituti scolastici secondo quanto previsto dall'articolo 51 comma 6 del citato testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297.

5. Entro la stessa data le province e i comuni presentano le osservazioni riguardanti la proposta di piano di razionalizzazione, predisposta dal provveditore agli studi, relativamente al tipo di scuole per le quali hanno la competenza in materia di edilizia scolastica e di arredo.

6. Il piano regionale, comprensivo dei singoli piani provinciali, viene approvato entro il termine stabilito dal regolamento del Ministro della pubblica istruzione di cui all'articolo 6.

7. Le determinazioni riguardanti i singoli piani provinciali non possono comportare aumenti dell'organico dei corrispondenti

ruoli provinciali del personale docente in servizio nell'anno scolastico 1994-95. Eventuali variazioni in aumento dei suddetti organici, che dovranno prioritariamente riguardare la scuola materna e la scuola secondaria superiore saranno determinate, su richiesta della Regione interessata, con decreto del Ministro della pubblica istruzione d'intesa con il Ministro del tesoro.

8. Sono abrogate tutte le disposizioni del citato testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in contrasto con la presente legge.

CAPO VI.

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. La complessiva autorizzazione annua di spesa derivante dalla attuazione della presente legge risulta pari a 200.000 milioni da assegnare al capitolo di spesa di cui all'articolo 3, comma 4.

2. All'onere di cui al comma 1 si provvede a decorrere dall'anno 1995, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

DISEGNO DI LEGGE N. 849

D'INIZIATIVA DEI SENATORI MAFFINI ED ALTRI

TITOLO I

ABOLIZIONE DEGLI ESAMI DI
RIPARAZIONE E DI SECONDA SESSIONE

Art. 1.

*(Abolizione degli esami di riparazione
e di seconda sessione)*

1. Negli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore gli esami di riparazione sono aboliti a decorrere dall'anno scolastico 1994-1995.

2. Con riferimento agli articoli 194 e 196 del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in materia di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, sono abrogati gli esami di seconda sessione per il conseguimento del titolo di abilitazione dell'insegnamento nelle scuole materne e della licenza di maestro d'arte.

3. Gli esami di idoneità si svolgono in un'unica sessione estiva.

4. Gli esami integrativi restano immutati.

5. Gli alunni che per assenze determinate da malattia, da trasferimento della famiglia o da altri gravi impedimenti di natura oggettiva non abbiano potuto essere valutati al termine delle lezioni in una o più discipline, sono ammessi a sostenere, prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo, prove suppletive che si concludono con il giudizio complessivo di ammissione o non ammissione alla classe successiva ai sensi della legge 4 agosto 1977, n. 517, articolo 6, comma quarto.

Art. 2.

*(Corsi integrativi di recupero, di sostegno,
di approfondimento)*

1. Il collegio dei docenti e i consigli di classe nell'ambito delle rispettive competenze, deliberano lo svolgimento di interventi didattici ed educativi coerenti con l'autonoma programmazione d'istituto progettata ad inizio d'anno e con i piani di studio disciplinari e interdisciplinari, finalizzati all'utile ed efficace inserimento nella programmazione di classe di corsi integrativi: per discenti il cui livello di apprendimento disciplinare sia giudicato non sufficiente in una o più materie, e per discenti il cui alto profitto meriti una valorizzazione della eccellenza.

2. L'attivazione dei corsi integrativi, di cui al comma 1, si realizza precisamente attraverso la frequenza non obbligatoria ai seguenti corsi:

a) corsi di recupero: nel caso di insufficienze rilevanti, con particolare riferimento alle discipline di indirizzo;

b) corsi di sostegno: nel caso di deficienze non gravi;

c) corsi di approfondimento: nei casi in cui l'eccellenza consolidata dei risultati lo meriti. In tutti i casi la valorizzazione di tutte le potenzialità del discente non esclude, a tal fine, l'uso, ove possibile e opportuno, di laboratori informatizzati, con programmi multimediali.

3. È demandata al consiglio di classe la facoltà di richiedere l'attivazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 che potranno essere organizzati, nell'arco di tempo dell'intero anno scolastico lavorativo, sulla base di moduli curriculari flessibili o, quando necessario, su fasce orarie extra-curriculari, sempre nel quadro delle linee programmatiche del comma 1.

4. I consigli di classe, in ottemperanza alle disposizioni di cui al presente articolo, si riuniscono, con la sola presenza dei docenti, periodicamente:

a) in avvio d'anno per l'eventuale individuazione di *test* d'ingresso oggettivi, rela-

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tivamente alla prima classe del biennio e del triennio;

b) a scadenze fisse, non necessariamente solo tri o quadrimestrali, per valutare l'andamento didattico dei corsi integrativi ai fini della conferma o meno della loro frequenza in base alle risultanze di merito acquisite dal discente nell'apprendimento disciplinare;

c) per formulare al collegio dei docenti le proposte per l'istituzione dei corsi integrativi e per la loro valutazione e verifica, in termini di risultati, alla fine dell'anno scolastico;

d) inderogabilmente entro la data del 30 giugno, i consigli di classe, in sede formale di scrutinio finale, decidono l'ammissione o la non ammissione alla classe successiva dei discenti, tutti quanti contestualmente, abbiano o non abbiano frequentato i corsi integrativi;

e) i criteri di svolgimento delle attività, di cui al comma 2, e la valutazione e verifica dei risultati, di cui alla lettera c), sono stabiliti, su proposta del capo d'istituto, dal collegio dei docenti e deliberati dal consiglio di istituto per quanto di propria competenza.

Art. 3.

(Modalità di reclutamento e retribuzione del personale docente per l'espletamento dei corsi integrativi)

1. Il Consiglio di istituto con delibera annuale stabilisce:

a) l'attuazione dei corsi integrativi: di recupero, di sostegno, di approfondimento;

b) il piano annuale di fattibilità che accerti le risorse statali disponibili in bilancio e quelle derivanti dagli eventuali contributi delle famiglie;

c) le modalità di reclutamento e retribuzione sia dei docenti che, nell'ambito dell'istituto, si dichiarino disponibili a forme d'orario potenziato e contrattualmente definito con l'Agenzia di rappresentanza negoziale ARAN; sia dei docenti nominati a contratto dallo stesso consiglio di istituto;

d) di stipulare convenzioni con gli enti locali, anche prevedendo forme consortili con altre scuole, in ordine ai servizi di mensa e trasporto che, in situazioni particolari, si rendessero necessari.

Art. 4.

(Finanziamenti dei corsi integrativi)

1. La spesa per i corsi integrativi di recupero, sostegno, approfondimento è finanziata con le attuali disponibilità di bilancio delle scuole tramite il fondo per il compenso incentivante e con il concorso dei contributi delle famiglie.

Art. 5.

(Trattamento economico)

1. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro della pubblica istruzione, sentito l'orientamento negoziale intercorrente tra le organizzazioni sindacali e l'ARAN, emana un apposito disciplinare tipo che stabilisce le diverse misure dei compensi per i docenti di cui alla lettera c), comma 1, dell'articolo 3.

Art. 6.

(Norma transitoria)

1. Le norme contenute negli articoli 1, 2 e 3 sono valide fino alla emanazione della decretazione delegata di cui all'articolo 4, comma 6, della legge 24 dicembre 1993; n. 537, concernente l'autonomia organizzativa, finanziaria, didattica, di ricerca e sviluppo degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado.

Art. 7.

(Norma finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, pari ad annue lire 200.000

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

milioni a decorrere dall'anno finanziario 1995, si provvede mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni 1995 e 1996, dell'accantonamento relativo al Ministero della pubblica istruzione, iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1994.

2. Il Ministero del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

TITOLO II

RAZIONALIZZAZIONE
DELLA RETE SCOLASTICA
E AUTONOMIA FEDERALE

Art. 8.

(Delega governativa)

1. Il Governo è delegato ad emanare, entro un anno dall'approvazione della presente legge, il decreto legislativo onde attuare il trasferimento alle regioni di tutte le competenze oggi esercitate dal Ministero della pubblica istruzione conservando a quest'ultimo, unicamente compiti di: coordinamento e riequilibrio inter-regionale; controllo e verifica degli *standard* formativi nazionali e della loro corretta applicazione; accertamento dei requisiti minimi per l'esistenza delle scuole statali e non statali in ordine a edilizia, strutture, personale; raccordo con i sistemi di istruzione dei Paesi appartenenti all'Unione europea.

Art. 9.

(Norme transitorie)

1. Fino alla approvazione del decreto legislativo di cui all'articolo 8, verranno applicate le norme previste nei commi seguenti.

2. Alle regioni è attribuita, a decorrere dall'anno scolastico 1995-96, ai sensi dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione, la facoltà già del Ministero della

pubblica istruzione di istituire e denominare le scuole statali e non statali di ogni ordine e grado.

3. I piani regionali di razionalizzazione della rete scolastica - comprensivi delle proposte di istituzione, fusione, soppressione delle unità scolastiche, sezioni staccate e di quelle riguardanti l'aggregazione di istituti comprensivi di scuola materna, elementare e media; di istituti polivalenti di scuola secondaria superiore di diverso ordine e tipo; di centri scolastici costituiti da scuole di ogni ordine e grado di uno stesso bacino di utenza - a decorrere dall'anno scolastico 1995-96 sono approvati con delibera della competente regione;

4. I piani di razionalizzazione provinciali e sub-provinciali, corredati dai previsti pareri delle organizzazioni sindacali della scuola, sono inviati dai provveditori agli studi ai competenti assessorati regionali i quali delegano alle province e ai comuni, per il tipo di scuole sulle quali questi ultimi hanno competenza in materia di edilizia scolastica e di arredi, l'elaborazione delle osservazioni opportune e dei pareri vincolanti.

5. La definizione dei piani provinciali di razionalizzazione della rete scolastica non deve comportare aumenti nell'organico dei corrispondenti ruoli provinciali del personale docente e non docente nell'anno scolastico 1994-95.

6. Sono abrogate tutte le disposizioni del citato testo unico approvato con decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, in contrasto con la presente legge.

TITOLO III

NUOVE NORME PER L'AVVIO
DELL'ANNO SCOLASTICO

Art. 10.

*(Semplificazione e snellimento
delle procedure)*

1. Il Ministro della pubblica istruzione entro novanta giorni dalla data di entrata in

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vigore della presente legge emana uno o più regolamenti, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare la scansione temporale e le procedure di tutti gli adempimenti connessi con l'avvio dell'anno scolastico, che debbono comunque concludersi entro e non oltre il 31 agosto di ogni anno, tramite la semplificazione, lo snellimento delle materie di carattere organizzatorio, il decentramento delle responsabilità e dei compiti ai dirigenti periferici e alle scuole, secondo principi di efficienza e trasparenza, al fine di consentire il regolare inizio delle lezioni.

2. È abrogata la commissione sindacale di cui all'articolo 24 della legge 9 agosto 1978, n. 463, fatti salvi per tutte le organizzazioni sindacali i diritti di informazione la cui regolamentazione è demandata alla contrattazione.

Art. 11.

(Organici di istituto)

1. Entro il 31 dicembre di ogni anno l'amministrazione assegna a ogni scuola, o alle reti di scuole, una dotazione globale di ore di insegnamento, calcolata per settimana, sulla base della previsione del numero degli alunni iscritti all'anno scolastico successivo e della proposta curricolare del progetto di istituto formulata entro i minimi e massimi delle ore di lezione settimanali stabiliti dagli ordinamenti.

2. Il progetto di istituto stabilisce la distribuzione interna della dotazione oraria globale per le attività di insegnamento integrative, di sostegno, di recupero, di approfondimento di supporto alla didattica finalizzate al raggiungimento degli obiettivi educativi.

3. Il numero degli alunni per classe è determinato in modo flessibile dal progetto di istituto in rapporto alla dotazione oraria globale assegnata dall'amministrazione.

4. Sono soppresse le dotazioni organiche aggiuntive.

5. L'assunzione del personale ausiliario, tecnico, amministrativo avviene attraverso gli uffici di collocamento: sono abolite tutte le graduatorie provinciali. Spetta al consi-

glio d'istituto definire l'effettivo fabbisogno del personale ATA, fatti salvi gli organici di cui alle tabelle allegate al decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 420, quali limiti massimi dell'organico.

6. Ai fini del riassorbimento del personale soprannumerario si applicano le disposizioni vigenti: per la mobilità professionale e per i corsi di riconversione gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 35; per la mobilità territoriale e intercompartimentale l'articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e successive modificazioni, l'articolo 2 del decreto-legge 23 gennaio 1989, n. 10, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1989, n. 104, l'articolo 8 del decreto-legge 6 agosto 1988, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 ottobre 1988, n. 426.

Art. 12.

(Supplenze e incarichi)

1. Le supplenze annuali del personale docente e non docente sono conferite da una commissione presieduta dal capo di istituto e composta da due insegnanti designati dal collegio dei docenti, dal coordinatore amministrativo e da un membro designato dal consiglio di circolo o di istituto.

2. Le supplenze temporanee sono conferite dal capo di istituto solo in base ad effettive inderogabili esigenze e sempreché non si possa garantire la continuità dell'insegnamento con incarico a personale già in servizio nell'istituto o con altre modalità organizzative. I supplenti vengono assunti con contratto a termine. L'incarico e la retribuzione sono consentiti esclusivamente per il periodo di effettiva permanenza delle esigenze di servizio e limitatamente alla durata effettiva della supplenza.

3. Le supplenze annuali e temporanee sono conferite sulla base di graduatorie di istituto, da compilare secondo criteri e modalità, nonché con la validità temporale, stabiliti da ordinanza del Ministro della pubblica istruzione.

XII LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 13.

(Mobilità a domanda)

1. Fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 43 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, come modificato dall'articolo 20 del decreto legislativo 23 dicembre 1993, n. 546, la mobilità a domanda di tutto il personale della scuola viene effettuata ogni tre anni.

2. I trasferimenti sono disposti con effetto dal secondo anno scolastico successivo a quello in corso alla data di emanazione degli atti relativi e solo a condizione che il posto assegnato risulti ancora vacante.

3. Non si dà luogo a trasferimenti annuali e ad assegnazioni provvisorie.

4. Per le categorie protette non si dà luogo a precedenza, ma all'attribuzione di punteggio aggiuntivo.

5. Con ordinanza del Ministro della pubblica istruzione sono stabilite le procedure, le tabelle di valutazione e gli adempimenti dell'amministrazione.

Art. 14.

(Mobilità e incarichi dei capi d'istituto)

1. Al fine di consentire la mobilità dei capi d'istituto tra scuole di diverso tipo, nella secondaria superiore, è abolito ogni vincolo di passaggio.

2. Le scuole di ogni ordine e grado, la cui direzione sia vacante, sono rette da un capo d'istituto viciniore, conferito dal provveditore.

Art. 15.

(Durata dell'anno scolastico)

1. Tutte le interruzioni o riduzioni di orario non dovute ad attività didattiche o integrative vanno recuperate, garantendo comunque, alla fine del ciclo delle lezioni, il monte ore annuale di ciascuna disciplina, calcolato su duecento giorni effettivi.